

Bruxelles, 2 marzo 2015
(OR. en)

6721/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0043 (NLE)**

**SPORT 7
MI 132
COMPET 101
JUR 152
DROIPEN 23
ENFOPOL 55
COPEN 71
PESC 223**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 86 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 86 final.

All.: COM(2015) 86 final



Bruxelles, 2.3.2015
COM(2015) 86 final

2015/0043 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Truccare le partite è comunemente ritenuto una delle principali minacce dello sport odierno perché ne mina valori come l'integrità, la lealtà e il rispetto per il prossimo e rischia di allontanare tifosi e sostenitori dalle attività sportive organizzate. Inoltre, le partite truccate sono spesso appannaggio di una criminalità organizzata che opera su scala mondiale. Si tratta di un problema divenuto ormai prioritario per le autorità pubbliche, per il movimento sportivo e per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di tutto il mondo. Per rispondere a queste sfide il Consiglio d'Europa ha invitato nell'estate del 2012 le parti della Convenzione culturale europea ad avviare i negoziati per una Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione dei risultati sportivi. I negoziati sono iniziati nell'ottobre 2012 con la prima riunione del gruppo del Consiglio d'Europa incaricato della redazione.

Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato *"la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi"*¹. La raccomandazione della Commissione è stata trasmessa al gruppo di lavoro del Consiglio sullo sport il 15 novembre 2012. A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro e alla conseguente aggiunta, da parte del Consiglio, di basi giuridiche sostanziali, tra cui una base giuridica derivante dalla parte 3, titolo V del TFUE², il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due decisioni separate. Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013³. La seconda decisione, adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia⁴.

La Commissione, in linea con le pertinenti decisioni del Consiglio, ha preso parte ai successivi negoziati che si sono conclusi, il 9 luglio 2014, con l'adozione da parte dei delegati dei ministri della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive⁵. La Convenzione è stata successivamente aperta alla firma il 18 settembre 2014 in occasione della Conferenza dei ministri responsabili per lo sport del Consiglio d'Europa. La Convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea in conformità del suo articolo 32, paragrafo 3. Da allora, un certo numero di parti ha firmato la Convenzione, compresi alcuni Stati membri.

¹ COM (2012) 655 final.

² La Commissione ha chiesto di mettere a verbale del Consiglio una dichiarazione in cui esprimeva il proprio disaccordo sull'inserimento della base giuridica sostanziale, cfr. documento del Consiglio n. 10509/13.

³ Decisione del Consiglio 2013/304/UE, del 10 giugno 2013, che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 170 del 22.6.2013, pag.62).

⁴ Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia (documento del Consiglio n. 10180/13).

⁵ Malta ha votato contro la Convenzione e l'11 luglio 2014 ha sottoposto alla Corte di giustizia una richiesta di parere sulla Convenzione in applicazione dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE (Parere 1/14).

Tenuto conto della dimensione internazionale del fenomeno delle partite truccate, la Convenzione è aperta anche ai paesi non europei. Questo aspetto è fondamentale perché una cooperazione a livello mondiale, soprattutto con paesi come quelli del sud-est asiatico dove le scommesse sportive sono diffuse, è essenziale per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata transnazionale coinvolta nelle partite truccate che opera in vari continenti. La Commissione ritiene che la Convenzione possa costituire uno strumento efficace nella lotta alle partite truccate.

Secondo l'articolo 165 del TFUE l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport. Inoltre, l'articolo 165 del TFUE invita l'Unione e gli Stati membri a favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali nel settore dello sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. L'azione dell'UE può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali che lo sport deve affrontare in Europa, quali le partite truccate, che richiedono sforzi congiunti e un approccio strettamente coordinato.

Uno dei principali obiettivi della Convenzione è promuovere la cooperazione nazionale e internazionale: il capo III fissa una serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. La lotta alle partite truccate richiede una stretta collaborazione tra i movimenti sportivi, i governi, gli operatori delle scommesse, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le organizzazioni internazionali. Una gamma così ampia di parti interessate costituisce di per se stessa una sfida; l'UE può contribuire a creare unità e assicurare un approccio coordinato.

Gli Stati membri si trovano in fasi diverse dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale delle partite truccate comporta verosimilmente la collaborazione tra Stati membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l'UE gioca un ruolo importante nello sviluppo di capacità, come catalizzatore della cooperazione e in definitiva come sostegno all'attuazione della Convenzione.

La firma della Convenzione dovrebbe essere parte dell'impegno della Commissione nella lotta alle partite truccate, insieme ad altri strumenti quali l'imminente iniziativa della Commissione sulle scommesse collegate alle partite truccate in linea con la sua comunicazione del 2012 sul gioco d'azzardo on-line⁶, il lavoro del gruppo di esperti UE sulle partite truccate e le azioni preparatorie e i progetti dedicati alle partite truccate⁷.

Secondo la decisione del Consiglio che autorizza l'apertura dei negoziati è opportuno che l'adesione dell'Unione sia preceduta da un'analisi relativa alla competenza, con l'affermazione che *"la natura giuridica della convenzione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sarà stabilita separatamente al termine dei negoziati in base ad un'analisi del preciso ambito di applicazione delle singole disposizioni"*.

L'analisi relativa alla competenza è riportata nel seguito.

Natura e portata della competenza dell'Unione

Lo scopo della Convenzione, come specificato al suo articolo 1, è *"combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport"*

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0596&from=EN>

⁷ A titolo di esempio recente: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/other-programmes/cooperation-between-public-private/index_en.htm

in conformità al principio dell'autonomia dello sport". A tal fine, l'obiettivo basilare della Convenzione è "proteggere l'integrità e l'etica dello sport". Per raggiungere questi risultati la Convenzione prevede una serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive. Alla luce di tale obiettivo, la Convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue disposizioni.

La Convenzione rappresenta in tal modo un approccio pluridimensionale per affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di prevenzione⁸. Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la regolamentazione delle attività legate alle scommesse.

Prevenzione (capi II e III, articoli da 4 a 14)

La maggior parte delle disposizioni sulla prevenzione presenti nella Convenzione potrebbero ricadere nell'ambito dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE relativo alle azioni di incentivazione nel settore dello sport⁹. La portata di questo tipo di competenza è tuttavia limitata, poiché esclude l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L'articolo 165 del TFUE fa riferimento a "promuovere", "cooperazione" o azioni "di incentivazione". Di conseguenza, la competenza dell'Unione non sostituisce quella degli Stati membri in questo settore¹⁰.

Per contro, le misure relative ai servizi di scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 11 la definizione di "scommesse sportive illegali" si riferisce a qualsiasi scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si trova lo scommettitore. L'espressione "legge applicabile" comprende il diritto dell'UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti dalla legislazione dell'UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve essere conforme al diritto dell'UE, in particolare alle norme che disciplinano il mercato interno.

Gli articoli da 9 a 11 prevedono misure che potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio, l'articolo 9 della Convenzione propone un elenco indicativo di misure che potrebbero essere applicate, *se del caso*, dalle autorità di regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive. L'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione dispone che "*Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive (...)*" (sottolineatura aggiunta). L'articolo 10, paragrafo 3,

⁸ Alla prevenzione sono dedicati i capi II e III e gli articoli 27 e 28 della Convenzione.

⁹ In particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, gli articoli 6 e 7 della Convenzione in merito alla promozione di azioni specifiche da parte delle organizzazioni sportive, e l'articolo 8 della Convenzione, nonché determinati aspetti dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 12 e 13 della Convenzione.

¹⁰ Cfr. articolo 2, paragrafo 5, del TFUE: "*In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.*"

della Convenzione mira a istituire un obbligo di segnalazione affermando che: "*Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse (...)*" (sottolineatura aggiunta). Infine, l'articolo 11 della Convenzione relativo alle scommesse sportive illegali, accorda alle parti un margine di manovra ancor più ampio. Esso recita: "*ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali (...)*".

Ciò dimostra che l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, creano la base per una possibile armonizzazione nell'ambito dell'articolo 114 del TFUE, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. L'articolo 11, che contiene una formulazione ancor più flessibile, implica anch'esso un certo grado di ravvicinamento di disposizioni che può ricadere nell'ambito disciplinato dall'articolo 114 del TFUE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 11 della Convenzione può inoltre incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che riguardano direttamente l'"accesso" a tali servizi, rientrerebbero nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 207 del TFUE.

L'articolo 14 della Convenzione sulla protezione dei dati rientra nelle competenze dell'Unione in conformità all'articolo 16 del TFUE.

Applicazione della legge (capi da IV a VI; articoli 15-25)

Il capo IV riguarda il diritto penale e la cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18). L'articolo 15 della Convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). Ciò potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE qualora i reati fossero commessi dalla criminalità organizzata o mediante corruzione¹¹. Tuttavia, l'articolo 15 non si limita alla criminalità organizzata e comprende anche la coercizione e la frode senza alcun comportamento di corruzione. In tale contesto, il pertinente *acquis* dell'UE è limitato.

L'articolo 16 riguarda il riciclaggio di denaro. A livello dell'Unione questo ambito è regolato dalla decisione quadro 2001/500/GAI¹², nonché dalla direttiva 2014/42/UE¹³. L'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione rientra nell'ambito della competenza dell'UE e dell'articolo 114 del TFUE; la base giuridica della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è costituita dall'articolo 114 del TFUE¹⁴.

¹¹ Decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.07.2003, pag. 54).

¹² Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

¹³ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

¹⁴ La direttiva definisce il quadro volto a proteggere la solidità, l'integrità e la stabilità delle istituzioni creditizie e finanziarie e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, contro i rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Poiché la direttiva non riguarda specificamente le competizioni sportive, essa non interferisce con l'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione, che concerne unicamente gli "operatori delle scommesse sportive". La competenza nell'ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) è legata alla competenza nell'ambito degli articoli 15 e 16 della Convenzione.

Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della Convenzione. L'articolo 19 della Convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione (misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca) sono misure procedurali penali che possono rientrare nell'ambito dell'articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE.

Cooperazione internazionale (capo VII; articoli 26-28)

Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la Convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione¹⁵. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi *modus operandi* delle partite truccate o alla configurazione delle partite truccate come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri¹⁶. L'articolo 26 della Convenzione rientrerebbe in questo contesto.

Gli articoli 27 e 28 della Convenzione contengono disposizioni generali sulla cooperazione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 165 del TFUE.

Conclusioni

Determinati reati non rientrano attualmente nel campo di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L'Unione ha competenza su tutto il resto, ma si tratta di competenza esclusiva solo nel caso di due disposizioni: l'articolo 11 (nella misura in cui si applica ai prestatori di servizi da e verso i paesi terzi) e l'articolo 14 sulla protezione dei dati personali (in parte)¹⁷. Per il resto si tratta di competenze concorrenti o di "sostegno".

¹⁵ Punto 21 della relazione esplicativa.

¹⁶ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 20); decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45); decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1); direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

¹⁷ Gli atti legislativi pertinenti possono comprendere la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) e la decisione quadro 2008/977/GAI sulla

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda la base giuridica, secondo una giurisprudenza costante la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra essi figurano lo scopo e il contenuto delle misure¹⁸. Se l'esame di un atto dell'Unione europea dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia accertato che l'atto persegue più scopi tra loro inscindibili, senza che l'uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro, tale atto dovrà fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti¹⁹.

Le basi giuridiche potenzialmente rilevanti nel caso in esame sono le seguenti: articolo 16 del TFUE (protezione dei dati), articolo 82, paragrafi 1 e 2, del TFUE (cooperazione giudiziaria in materia penale), articolo 83, paragrafo 1, del TFUE (diritto penale sostanziale), articolo 114 del TFUE (stabilimento e funzionamento del mercato interno), articolo 165 del TFUE (sport) e articolo 207 del TFUE (politica commerciale comune).

Considerato globalmente l'obiettivo della lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presenta elementi di prevenzione e cooperazione che rientrano principalmente nell'ambito dell'articolo 165 del TFUE, ed elementi di cooperazione e ravvicinamento che rientrano nell'ambito degli articoli 114 del TFUE (per le disposizioni di natura non penale), 207 del TFUE (nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono all'accesso da parte degli operatori delle scommesse dei paesi terzi) nonché dell'articolo 82, paragrafo 1, e dell'articolo 83 del TFUE (per quanto riguarda le questioni penali).

Per quanto riguarda i servizi che offrono scommesse, gli articoli 114 e 207 del TFUE possono essere rilevanti a seconda che i servizi siano "intra UE" o meno. L'aspetto del mercato interno appare più importante nella Convenzione nel suo insieme, mentre quello relativo alla politica commerciale comune sembra essere presente solo all'articolo 11 della Convenzione. Tuttavia, anche se l'articolo 207 del TFUE non è menzionato ed è considerato accessorio agli aspetti relativi al mercato interno, gli Stati membri non sono competenti per gli aspetti pertinenti che rientrano nella politica commerciale comune.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, essa non è l'obiettivo principale della Convenzione, e le disposizioni in merito sono semplicemente incidentali. Attualmente molte convenzioni del Consiglio d'Europa ribadiscono il rispetto della protezione dei dati, anche se tali obblighi possono derivare da altre convenzioni (come la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale), poiché le parti di ciascuna convenzione possono non coincidere.

Di conseguenza, affinché l'UE possa esercitare le proprie competenze nell'intero ambito della Convenzione (escluse le questioni su cui essa non ha alcuna competenza), le principali basi giuridiche sono l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 114 e 165 del TFUE.

protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

¹⁸ Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, punto 34.

¹⁹ Ibid., punto 34 della sentenza.

Dalla natura complessa della Convenzione e dal fatto che essa chiami in causa al tempo stesso competenze esclusive dell'UE e competenze esclusive degli Stati membri ne consegue che non è possibile per l'Unione o per gli Stati membri aderire singolarmente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una Convenzione del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive (nel seguito "la Convenzione") ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.
- (2) Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per la stessa Convenzione per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.²⁰
- (3) I negoziati sono stati conclusi con successo il 9 luglio 2014 con l'adozione della Convenzione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
- (4) L'articolo 15 della Convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). I comportamenti che si configurano come manipolazione delle competizioni sportive ricadono solo in parte nelle sfere di criminalità menzionate all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, nella misura in cui coinvolgono il crimine organizzato o implicano pratiche fraudolente²¹.
- (5) L'articolo 16 della Convenzione impone alle Parti di adottare le misure necessarie ad attribuire il carattere di reato ai comportamenti che comportino il riciclaggio di denaro quando il reato sottostante che dà origine al profitto è uno di quelli contemplati agli

²⁰ Documento n. 10180/13 del Consiglio.

²¹ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

articoli 15 e 17 della Convenzione "e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode". Il "riciclaggio di denaro" è menzionato all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. A livello dell'Unione, il riciclaggio di denaro è disciplinato dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio²².

- (6) La competenza nell'ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) della Convenzione è legata alla competenza nell'ambito degli articoli 15 e 16 della Convenzione.
- (7) Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della Convenzione. L'articolo 19 della Convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali.
- (8) Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione²³. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi *modus operandi* della manipolazione delle competizioni sportive o alla configurazione della manipolazione delle competizioni sportive come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri²⁴.
- (9) L'Unione europea promuove la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive quale contributo allo sforzo prodigato dall'Unione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, al fine di tutelare l'integrità e l'etica dello sport conformemente al principio di autonomia dello sport.
- (10) È opportuno pertanto che la Convenzione sia firmata a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

²² GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1; cfr. anche la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

²³ Punto 21 della relazione esplicativa.

²⁴ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 20); decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45); decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 228); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1); direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detta Convenzione.

Il testo della Convenzione da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della Convenzione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore della Convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*